



IL NUOVO REGIME FORFETARIO

A decorrere dall'1/1/2015 è prevista l'introduzione di un nuovo regime, denominato regime forfetario, riservato alle persone fisiche con ricavi/compensi inferiori a determinati limiti, variabili in relazione all'attività esercitata.

Il regime prevede la determinazione particolarmente semplificata del reddito, attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi e il reddito così determinato è assoggettato ad un imposta sostitutiva pari al 15%. Non è pertanto riconosciuta la deduzione analitica dei costi/spese.

Possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo che nell'anno precedente:

- hanno conseguiti ricavi o percepiti compensi, non superiori a quelli individuati nell'apposita tabella, in relazione al codice ATECO 2007 (limite compreso tra € 15.000 e € 40.000)
- hanno sostenuto spese per l'impiego di lavoratori non superiori a euro 5.000
- il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 al lordo dell'ammortamento, non è superiore a € 20.000. Al fine del calcolo non vengono conteggiati quelli di costo pari o inferiore a €516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo. I beni immobili non hanno rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.

Inoltre, ai fini della possibilità di beneficiare di questo regime, è necessario che il contribuente:

- non si avvalga di regimi speciali IVA (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo)
- sia residente in italia
- non effettui, in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8) DPR n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n. 331/93
- non sia socio/associato di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti La verifica dei requisiti di accesso va effettuata avendo riguardo all'anno precedente quello di riferimento.

La principale novità del regime forfettario attiene alla determinazione del reddito e dell'imposta. Il contribuente forfetario determina il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei





compensi percepiti il coefficiente di redditività, a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile così determinato, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunicali e dell'imposta regionale sule attività produttive pari 15%.

E' possibile non applicare il regime in esame esercitando l'opzione per il regime ordinario ai fini IVA e redditi. L'opzione è vincolante per almeno un triennio. Al venir meno delle condizioni che consentono l'applicazione del regime, il contribuente, dall'anno successivo, applica il regime ordinario, potendo successivamente ritornare al regime forfettario se rispetta nuovamente i parametri stabiliti.

Per i contribuenti che intraprendono una nuova attività, il reddito assoggettato all'imposta sostitutiva del 15%, , è ridotto di 1/3 per l'anno di inizio attività e per i 2 successivi.

A tal fine analogamente a quanto avviene per l'adozione dell'attuale regime dei minimi è previsto che:

- il contribuente non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti attività artistica,
 professionale o di impresa
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo
- qualora l'attività sia il proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto,
 l'ammontare dei ricavi/compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai
 limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario

Considerato che l'introduzione del nuovo regime forfetario potrebbe penalizzare coloro che attualmente adottano il regime dei minimi, è prevista una clausola di salvaguardia per coloro che alla data del 31.12.2014 adottano il regime dei minimi, i quali possono continuare ad applicarlo fino al momento della cessazione naturale.

I soli contribuenti esercenti attività d'impresa, se applicano il regime forfetario, possono usufruire di un regime agevolato contributivo, che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90. Pertanto usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito





effettivo e non sul reddito minimale.

Al venir meno del regime forfetario, si decade anche dal regime agevolato contributivo e non è più possibile accedervi nuovamente, ancorché risulti possibile rientrare nel regime forfetario.

Lo studio Dr. Bettera è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.